



PUBBLICITA' SANITARIA E VENDITA ONLINE DI MEDICINALI VETERINARI

Tabella riassuntiva delle norme comportamentali e degli adempimenti previsti in capo al grossista di farmaci veterinari in materia di pubblicita' sanitaria e vendita online di medicinali veterinari

RIEPILOGO PUBBLICITA' SANITARIA E VENDITA ONLINE

	Medicinali veterinari soggetti a prescrizione	Medicinali veterinari SOP - Senza Obbligo di Prescrizione	Medicinali veterinari SOP ricompresi nell'art. 90 del D.Lvo 193/06
VENDITA ONLINE	<p>VIETATA (art. 70, c. 1,2 D.Lvo 193/06)¹</p>	<p>VIETATA (art. 70, c. 1,2 D.Lvo 193/06)¹</p>	<p>CONSENTITA (art. 90, D.Lvo 193/06)²</p>
PUBBLICITA' ⁵	<p>VIETATA⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO TESTO (NOME, ELENCO, DESCRIZIONE) • NO IMMAGINI/FOTO/RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE • NO INDICAZIONI MODALITA' ACQUISTO/PREZZO 	<p>CONSENTITA se autorizzata⁴</p> <p>no autorizzazione in caso di elenco³</p>	<p>CONSENTITA se autorizzata⁴</p> <p>no autorizzazione in caso di elenco³</p>

1. **D.Lvo 193/06, art. 70, comma 1** recita *"La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è consentita soltanto dal farmacista in farmacia.."*. Esso presuppone quindi la presenza fisica del farmacista, pertanto non è possibile effettuare la vendita online, che rientra nella fattispecie di vendita per corrispondenza.
 2. **D.Lvo 193/06, art. 90.** Per i soli farmaci veterinari SOP ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché utilizzati esclusivamente per pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia, ed i piccoli roditori, la vendita al dettaglio è consentita negli esercizi commerciali, quindi senza la presenza fisica del farmacista. Nulla osta dunque alla vendita online.
 3. E' consentito inserire sul sito web aziendale il solo elenco nominale delle specialità medicinali, con link all'immagine della sola confezione e al foglietto illustrativo, purché non si tratti di pubblicità indiretta (immagini o claims invitanti all'acquisto del medicinale)
 4. L'autorizzazione Ministeriale è rilasciata su richiesta del Titolare AIC della specialità medicinale che si vuole pubblicizzare. In tal caso, sarà possibile utilizzare solo immagini e testi esattamente così come autorizzati (senza modifiche) e riportando sempre il numero della autorizzazione
 5. **Decreto 14 giugno 2002, art.1, comma 1** *"s'intende per pubblicità dei medicinali veterinari qualsiasi azione di informazione presso il pubblico intesa a promuovere l'utilizzo dei medicinali veterinari"*
 6. **Decreto 14 giugno 2002, art.1, comma 2** *"possono formare oggetto di pubblicità i medicinali veterinari non soggetti ad obbligo di prescrizione medico veterinaria"*;
- D.Lvo 193/06, art. 107** *"E' vietata la pubblicità al pubblico dei medicinali veterinari che:*
- a) *sono dispensati soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria;*
 - b) *contengono sostanze stupefacenti e psicotrope*
- Nota Min Sal n° 7683 del 26/03/18** *"Nessun sito internet può riportare elenchi, rappresentazioni grafiche, fotografie del confezionamento dei medicinali veterinari autorizzati con ricetta mv o può fornire alcuna indicazione di modalità di acquisto e dei relativi prezzi di vendita"*.

AVVERTENZE!

Per siti web si intendono i siti web aziendali statici, senza alcuna interattività. Sono pertanto esclusi tutti quei siti/piattaforme che prevedono un qualsiasi tipo di interattività, come social network, forum, blog, etc..

Gli adempimenti qui riportati NON riguardano le aree private dei siti web aziendali riservati agli utenti professionali ex art. 65, D.Lvo 193/06, previa registrazione. In tali aree tutte le informazioni relative ai farmaci veterinari rientrano nella fattispecie dell'informazione scientifica, e non della pubblicità

Sono esclusi dalla presente i medicinali stupefacenti (D.Lvo 309/90)



Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari

Via dei Gracchi, 137 - 00192 Roma - Italia
T +39.06.32609294 - F +39.0632629517
info@ascofarve.com - www.ascofarve.com